

LA GIUNTA

Preso atto che:

- in data 21 novembre 2002 il Comune di Cuneo notificava alla ditta PUBLI MAR di Marnetto Danilo avvisi di accertamento per l'omesso versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità rispettivamente per gli anni 2002 e 2001;
- in data 14 gennaio 2003, la ditta PUBLI MAR nella persona del titolare Sig. Marnetto Danilo presentava ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo avverso gli avvisi di accertamento di cui in precedenza;
- in data 11 novembre 2003 la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo emetteva sentenza n. 107/05/03, depositata in data 12 dicembre 2003, respingendo i ricorsi riuniti e compensando le spese fra le parti;
- in data 10 gennaio 2005 la ditta PUBLI MAR presentava ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Torino contro la sentenza di primo grado;
- in data 24 gennaio 2006 la Commissione Tributaria Regionale di Torino emetteva sentenza n. 13/24/06, depositata in data 12 giugno 2006, che accoglieva il ricorso del contribuente e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio;

Rilevato che la controparte non ha tuttora provveduto a notificare al Comune di Cuneo la sentenza di cui all'oggetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 38 c. 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, c. 1, del codice di procedura civile;

Dato atto che il summenzionato art. 327 del codice di procedura civile, relativamente al termine di decadenza per l'impugnazione di una sentenza, prevede che indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione non possono proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Stante l'opportunità di procedere al ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Cuneo;

Dato atto che il ricorso deve essere sottoscritto da un procuratore speciale appartenente all'apposito albo degli avvocati di cui agli artt. 33 e ss. del R.D.L. 26/11/1933, n. 1578;

Ritenuto opportuno procedere, con atto separato, alla delega di cui sopra;

Visto l'articolo 44 comma 4 lettera a del vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sezione 24, n. 13/24/06 emessa in data 24 gennaio 2006 e depositata in data 12 giugno 2006;
- 2) di dare atto che il Comune di Cuneo sarà rappresentato e difeso nel presente giudizio da procuratore speciale appartenente all'apposito albo degli avvocati di cui agli artt. 33 e ss. del R.D.L. 26/11/1933, n. 1578;
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore Ragioneria con incarico a scavalco della direzione del Settore Tributi ad adottare specifiche determinazioni dirigenziali per la nomina del procuratore speciale e per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- 4) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore di Ragioneria Generale con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dr. Carlo Tirelli.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all'attività del Settore Tributi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.